

**STATUTO  
DELL'ASSOCIAZIONE DEI MUSEI ECCLESIASTICI ITALIANI  
(AMEI)**

*Il presente testo di statuto è stato approvato dal Consiglio Episcopale Permanente nella sessione del 19-21 gennaio 2004.*

**STATUTO A.M.E.I.**

**TITOLO I  
DENOMINAZIONE -SEDE - SCOPI - DURATA**

**Articolo 1 -**

È costituita l' "Associazione dei musei ecclesiastici italiani" (AMEI), con sede in Pisa, piazza Duomo n. 17.

**Articolo 2-**

L'Associazione non ha fini di lucro e si propone di contribuire alla conservazione e alla valorizzazione dei musei e delle raccolte che hanno carattere di ecclesiasticità o di interesse religioso esistenti in Italia, oltre che alla loro istituzione, proponendoli quali strumenti di animazione culturale delle comunità cristiane e della società.

Essa, inoltre, ha lo scopo di valorizzare gli specifici contenuti di fede e di religiosità popolare di tali istituzioni, di incrementare il loro patrimonio, di agevolare la corretta gestione e l'aggiornamento funzionale, di promuovere iniziative che valgono a rendere più proficua l'attività dell'Associazione e a sostenere la presenza e la rappresentanza delle realtà associate all'interno del sistema museale italiano, favorendo i rapporti con gli organi pubblici di tutela e promozione e con le diverse associazioni artistiche e culturali.

**Articolo 3**

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

**TITOLO II  
PATRIMONI - ESERCIZI SOCIALI**

**Articolo 4**

Il patrimonio dell'AMEI è costituito:

- da beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione;
- da eventuali riserve costituite con le eccedenze di bilancio;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- dalle quote sociali stabilite dal consiglio direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea, che ne determina l'ammontare;
- da proventi di attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
- da ogni altra entrata che concorra a incrementare l'attivo sociale.

È vietata distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

**Articolo 5**

L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Entro centoventi giorni dalla fine di ogni esercizio viene predisposto dal consiglio direttivo il bilancio consuntivo, mentre quello preventivo deve essere elaborato entro la fine dell'anno precedente.

**TITOLO III  
SOCI**

**Articolo 6**

I soci possono essere: fondatori, ordinari, onorari, sostenitori.

**Articolo 7**

Sono *soci fondatori* le persone fisiche e gli enti organizzatori che sono intervenuti alla costituzione dell'Associazione.

La loro appartenenza all'ente è a tempo indeterminato, hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali.

• Sono soci *ordinari* le persone e gli enti la cui domanda di ammissione viene accettata dal consiglio direttivo.

Sono soci *onorari* coloro che vengono chiamati a far parte dell'Associazione per aver reso servizi eminenti ai musei, alle raccolte o in quanto benemeriti dell'Associazione. La nomina dei soci onorari è di spettanza dell'assemblea ed è a vita.

Sono soci *sostenitori* coloro che intendono contribuire finanziariamente alla vita dell'Associazione, le cui domande di adesione siano state accettate dal consiglio direttivo.

La quota di associazione per i soci fondatori e ordinari viene stabilita annualmente dal consiglio direttivo.

**Articolo 8**

La qualifica di socio si perde per decesso, dimissioni e decadenza; nel caso di persone giuridiche, per dimissioni, decadenza ed estinzione. La decadenza viene dichiarata dal consiglio per morosità o per grave trasgressione alle norme statutarie.

**TITOLO II  
ASSEMBLEE**

**Articolo 9**

I soci fondatori, ordinari e onorari sono convocati in assemblea ordinaria dal presidente almeno una volta all'anno entro il 30 giugno, e in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal consiglio direttivo o da almeno un decimo degli associati.

L'assemblea può essere convocata in luogo diverso dalla sede statutaria.

**Articolo 10**

L'assemblea delibera sulla relazione del presidente e del tesoriere, sul conto economico consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e le direttive generali dell'Associazione e su quanto stabilito dallo statuto. Elegge inoltre il consiglio dei revisori dei conti e i provviri.

Sia l'assemblea ordinaria che la straordinaria, sono valide, in prima convocazione se è presente la maggioranza dei soci; in seconda convocazione, la validità prescinde dal numero dei presenti.

Entrambe le assemblee deliberano validamente con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente. La convocazione, con indicazione del giorno, dell'ora, del luogo e dell'ordine del giorno dei lavori, è fatta con avviso a mezzo lettera o fax al domicilio degli interessati otto giorni prima della data dell'assemblea.

Ciascun socio può farsi rappresentare da un altro socio mediante delega scritta. Nessun socio può rappresentare più di tre soci.

**Articolo 11**

Tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale annuale sono eleggibili alle cariche sociali e intervengono all'assemblea con diritto di voto.

**Articolo 12**

L'assemblea è presieduta dal presidente dell'Associazione o, in sostituzione, dal vice presidente vicario; in caso di assenza di entrambi, dal secondo vicepresidente.

Delle riunioni di assemblea si redige processo verbale firmato dal presidente e dal segretario.

**TITOLO V  
CONSIGLIO DIRETTIVO****Articolo 13**

L'Associazione è retta da un consiglio direttivo composto da otto membri eletti dall'assemblea oltre al presidente. I consiglieri durano in carica cinque anni e non possono svolgere più di due mandati consecutivi. In caso di dimissioni o di decesso di un consigliere, subentra il primo dei non eletti, che resta in carica fino al compimento del mandato.

**Articolo 14**

el prima riunione il consiglio direttivo elegge nel suo seno i due vicepresidenti, di cui uno vicario, e provvede a nominare il segretario e il tesoriere, che possono essere scelti al di fuori del consiglio e in tal caso non hanno diritto di voto.

Nessun compenso è dovuto ai membri del consiglio direttivo e a quanti rivestono altre cariche elettive, salvo i rimborsi delle spese sostenute, a norma di regolamento.

**Articolo 15**

Il consiglio direttivo si riunisce almeno due volte all'anno su convocazione del presidente o quando ne sia fatta richiesta della maggioranza dei suoi membri. Le riunioni del consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei membri; le delibere sono assunte con voto favorevole dei due terzi dei presenti.

Il consiglio è presieduto dal presidente, in sua assenza dal vicepresidente vicario; in assenza di entrambi dall'altro vicepresidente.

Delle riunioni del consiglio viene redatto, su apposito libro, il verbale, che viene sottoscritto dal presidente e dal segretario.

**Articolo 16**

Il consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione, con l'eccezione di acquisti o vendite di beni immobili o mobili di particolare valore artistico, di accettazione di donazioni, eredità e legati, per i quali è richiesto il consenso dell'assemblea. Esso procede pure all'assunzione dei dipendenti e alla stipula dei contratti di collaborazione.

**Articolo 17**

Il presidente è eletto dall'assemblea ed entra in carica dopo la conferma da parte della Conferenza Episcopale Italiana; dura in carica cinque anni e non può svolgere più di due mandati consecutivi.

**Articolo 18**

petta al presidente:

- rappresentare l'ente;
- guidare l'attività dell'Associazione e garantire il rispetto delle procedure nelle varie fasi operative;
- convocare e presiedere le assemblee e le riunioni del consiglio direttivo;
- fissarne l'ordine del giorno;
- garantire l'esecuzione di quanto in esso deliberato, a norma di statuto e regolamento;
- intrattenere relazioni esterne.

**Articolo 19**

E presidente può esercitare in casi di accertata urgenza le funzioni del consiglio direttivo solo in materia ordinaria, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione successiva.

**Articolo 20**

I presidente è coadiuvato da due vicepresidenti, di cui uno svolge funzione vicaria.

**Articolo 21**

Il segretario segue le attività dell'Associazione e cura i contatti tra i membri della stessa; coordina e svolge le attività di corrispondenza, documentazione, archivio, conformemente a quanto deliberato dal consiglio direttivo e secondo le previsioni del regolamento.

**TITOLO VI  
AMMINISTRAZIONE****Articolo 22**

Il tesoriere cura la tenuta dei libri contabili ed è responsabile della cassa. È altresì compito del tesoriere la preparazione del bilancio preventivo e consuntivo dell'Associazione.

**Articolo 23**

Per le operazioni amministrative correnti il presidente, il vicepresidente vicario e il tesoriere possono operare disgiuntamente sui conti dell'Associazione. Per le operazioni che travalicano l'amministrazione ordinaria si richiede il benestare del consiglio direttivo.

**TITOLO VII  
COLLEGIO DEI REVISORI****Articolo 24**

La gestione amministrativa dell'Associazione è controllata da un collegio di revisori, costituito da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'assemblea fra i soci.

Durano in carica un quinquennio e non possono svolgere più di due mandati consecutivi.

**TITOLO VIII  
MODIFICA DELLO STATUTO**

**Articolo 25** • Eventuali modifiche dello statuto sono decise dall'assemblea straordinaria convocata a tale scopo e devono essere deliberate con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

Le modifiche dello statuto entrano in vigore dopo l'approvazione da parte della Conferenza Episcopale Italiana.

**TITOLO IX  
SCIoglimento-CONTROVERSIE****Articolo 26**

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea con la maggioranza assoluta dei votanti. Essa provvede alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

L'eventuale patrimonio residuo alla liquidazione sarà devoluto a enti o associazioni che perseguono finalità analoghe, sentita la Conferenza Episcopale Italiana.

**Articolo 27**

Tutte le controversie tra soci e tra questi e l'Associazione o i suoi organi saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre probiviri, da nominarsi dall'assemblea all'atto del rinnovo delle cariche sociali; essi giudicheranno *ex bono et aequo* senza formalità di procedura. Il loro giudizio è inappellabile.

**TITOLO X  
NORMA FINALE - REGOLAMENTO**

**Articolo 28**

Spetta al consiglio direttivo predisporre un regolamento applicativo del presente statuto, da approvarsi dall'assemblea.

**Articolo 29**

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di diritto canonico e civile in materia di associazioni.